

## **REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**

### **Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 11/12/2019 - 11/12/2026**

### **CODICE ISIN IT0005390825**

#### **Governance dei prodotti ai sensi della MIFID II /mercato di riferimento costituito solo da clienti professionali e controparti qualificate –**

Esclusivamente ai fini del processo di approvazione del prodotto da parte di Intesa Sanpaolo in qualità di *manufacturer*, la valutazione del mercato di riferimento delle Obbligazioni ha condotto alle seguenti conclusioni: (i) le Obbligazioni hanno come mercato di riferimento solo i clienti professionali e le controparti qualificate, ciascuno come definito ai sensi della Direttiva 2014/65 UE (come modificata e della relativa normativa di attuazione, "MiFID II") e (ii) tutti i canali di distribuzione delle Obbligazioni a clienti professionali e controparti qualificate sono appropriati. Chiunque intenda successivamente offrire, vendere o raccomandare le Obbligazioni (un "distributore") dovrà tenere presente la valutazione del mercato di riferimento operata dal *manufacturer*; tuttavia, un distributore soggetto a MiFID II ha l'obbligo di effettuare la propria valutazione del mercato di riferimento delle Obbligazioni (adottando o perfezionando la valutazione del mercato di riferimento operata dal *manufacturer*) e di stabilire appropriati canali di distribuzione, nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del distributore ai sensi della MiFID II, ove applicabili.

#### **Articolo 1 - Importo e titoli**

Il presente prestito del valore nominale di massimi euro 500.000.000, è costituito da un massimo di n. 2.000 obbligazioni del valore nominale di euro 250.000 ciascuna non frazionabili, rappresentate da titoli al portatore (le "Obbligazioni" o i "Titoli").

Le Obbligazioni non sono emesse in forma di certificati cartacei. I Titoli saranno integralmente ed esclusivamente immessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettati al regime di dematerializzazione ai

sensi del Decreto Legislativo del 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche (il "TUF") e della normativa regolamentare di attuazione. Pertanto, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A..

I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 2 - Prezzo di emissione**

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari a 100% del loro valore nominale.

#### **Articolo 3 – Durata e Data di Scadenza**

Il prestito è emesso l'11 dicembre 2019 e ha durata sino all'11 dicembre 2026 ("Data di Scadenza").

#### **Articolo 4 – Rimborso**

Le Obbligazioni verranno rimborsate in unica soluzione l'11 dicembre 2026 mediante il rimborso del capitale alla pari e da tale data cesseranno di fruttare interessi. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito.

In caso di applicazione delle misure previste dai D.lgs. n. 180 e 181 del 16/11/2015 attuativi della direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la "Direttiva"), il rimborso del capitale potrebbe essere messo a rischio in tutto o in parte.

In particolare, tale disciplina individua i poteri e gli strumenti che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (di seguito le

"Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi di una banca.

A prescindere da una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, in caso di dissesto o rischio di dissesto di quest'ultimo, le Autorità hanno facoltà di ridurre o convertire in azioni gli strumenti di capitale (tra i quali rientrano le Obbligazioni) quando ciò consente di rimediare al caso di dissesto o rischio di dissesto, ovvero, nell'ambito della procedura di risoluzione, di applicare lo strumento del "bail-in", con effetti equivalenti.

In caso di "bail-in" le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo.

Il "bail-in" si applica secondo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni, fermo restando il principio che nessun creditore debba subire perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Il "bail-in" si applica secondo l'ordine seguente:

- 1) Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I) (ivi incluse le azioni);
- 2) Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I) e di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2);
- 3) gli altri debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e 2;
- 4) i debiti chirografari di secondo livello (cd. obbligazioni *senior non-preferred*);
- 5) le restanti passività della banca non assistite da garanzia e le altre obbligazioni non subordinate (*senior*) e non garantite della banca;

6) i depositi per gli importi eccedenti i 100.000 € per depositante.

Inoltre, le Autorità hanno il potere di cancellare le obbligazioni, modificarne la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

### Articolo 5 - Godimento

Il prestito obbligazionario ha godimento l'11 dicembre 2019 ("Data di Godimento").

### Articolo 6 – Interessi

Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni fruttano, sul valore nominale, interessi lordi pagabili in rate trimestrali posticipate scadenti in data 11 marzo, 11 giugno, 11 settembre e 11 dicembre di ogni anno a partire dall'11 marzo 2020 e fino alla scadenza del titolo, che saranno determinati sulla base di un tasso annuo pari a EURIBOR 3 mesi + 2,06%. Il tasso così ottenuto sarà computato su base trimestrale utilizzando la convenzione di calcolo "Actual/Actual (ICMA)".

Il tasso EURIBOR 3 mesi è il tasso rilevato a cura di EMMI (European Money Markets Institute – l'"**amministratore dell'indice**" o altro soggetto che dovesse sostituirlo in futuro) e pubblicato alla pagina "EURIBOR01" del circuito Reuters (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla) il quarto giorno lavorativo immediatamente precedente la Data di Godimento di ciascuna cedola trimestrale.

Ai fini del presente articolo per Giorno Lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET2<sup>1</sup> è operativo.

Informazioni sul tasso EURIBOR possono essere ottenute attraverso la consultazione del sito internet dell'amministratore dell'indice (o altro

---

<sup>1</sup> TARGET2 (the second-generation Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System): sistema di regolamento lordo in tempo reale che le banche centrali della UE hanno realizzato per la terza fase della UEM per la gestione dei pagamenti d'importo rilevante in moneta unica. Il sistema si basa su una piattaforma unica condivisa.

soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'EURIBOR).

Nel caso di modifica della formula e/o della metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'EURIBOR secondo le modalità in essere alla data di emissione, verrà utilizzato l'EURIBOR secondo la formula e/o la metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016 ("BMR").

Se il tasso EURIBOR 3 mesi non fosse rilevabile nel giorno previsto per qualsiasi motivo (non imputabile all'Emittente), al fine di determinare gli interessi verrà utilizzata la prima rilevazione utile immediatamente antecedente al giorno di rilevazione originariamente previsto.

Se tale evento perdurerà anche per la determinazione degli interessi successivi, per tali interessi il tasso sarà determinato in buona fede a ragionevole discrezione dell'Emittente, secondo la prevalente prassi di mercato.

Qualora l'amministratore dell'indice dovesse comunicare la cessazione della fornitura del tasso EURIBOR (per sua determinazione o a seguito di un provvedimento dell'autorità di vigilanza competente) e sempreché la fornitura non sia stata trasferita ad un nuovo amministratore, Intesa Sanpaolo S.p.A. adotterà il Tasso Alternativo. Per Tasso Alternativo si intende il tasso (inclusivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) che, nel rispetto del BMR, verrà formalmente raccomandato o dal gruppo di lavoro del settore privato per i tassi sui prestiti privi di rischio in Euro istituito presso la Banca Centrale Europea ("BCE"), o dall'amministratore dell'indice stesso, o dall'autorità competente per la vigilanza sull'amministratore dell'indice, o dalla Consob ovvero dalla BCE. In mancanza delle summenzionate raccomandazioni il Tasso Alternativo sarà il tasso individuato da Intesa Sanpaolo (o da un soggetto terzo da questa nominato che abbia le competenze necessarie per svolgere questo ruolo) tenendo in

considerazione le indicazioni che saranno desumibili dalla prassi di mercato.

Il Tasso Alternativo determinato come sopra descritto, sarà pertanto utilizzato per il calcolo degli interessi dovuti e l'Agente di Calcolo effettuerà tutte le determinazioni e rettifiche necessarie ai fini di tale sostituzione.

Gli interessi saranno corrisposti con le modalità sopra descritte fatta sempre salva l'eventuale applicazione della Direttiva e in particolare il meccanismo del "*bail-in*", ove applicabile.

#### **Articolo 7 – Pagamento degli interessi e rimborso del capitale**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati tramite la Monte Titoli S.p.A. presso gli sportelli degli intermediari autorizzati.

Qualora la data per il pagamento del capitale o degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà eseguito nel primo Giorno Lavorativo (come di seguito definito) utile successivo, senza corresponsione di interessi per tale periodo aggiuntivo.

Ai fini del presente articolo per Giorno Lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET2 è operativo.

#### **Articolo 8 – Subordinazione del prestito**

Le Obbligazioni costituiscono "passività subordinate" dell'Emittente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), articoli 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il "CRR") e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 ("Disposizioni di vigilanza per le banche"), Parte II (Applicazione in Italia del CRR), Capitolo I (Fondi Propri).

Fatto salvo quanto indicato all'articolo 4 in merito all'applicazione del "*bail-in*" e degli altri strumenti previsti dalla Direttiva, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali

dell'Emittente, il debito relativo alle Obbligazioni di cui al presente prestito sarà rimborsato i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente non subordinati (inclusi i depositanti) o con grado di subordinazione inferiore rispetto a quello delle Obbligazioni; ii) di pari passo con i titolari di tutti gli strumenti finanziari dell'Emittente aventi pari grado di subordinazione e con i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; iii) in ogni caso con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente e agli altri strumenti di capitale computati nel Patrimonio di Base (Tier I) dell'Emittente

Per tutta la durata del presente prestito e nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dal prestito medesimo ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti dei titolari delle Obbligazioni.

#### **Articolo 9 - Termini di prescrizione**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data in cui gli stessi sono divenuti pagabili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

#### **Articolo 10 - Garanzia**

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi, fatto salvo quanto previsto rispettivamente dai precedenti artt. 4, 6 e 8, sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

Il rimborso dei Titoli non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

#### **Articolo 11 - Commissioni incluse nel Prezzo di emissione**

Il prezzo di emissione include commissioni di collocamento corrisposte dall'Emittente al collocatore, quale corrispettivo per l'attività di collocamento svolta in relazione all'offerta sul mercato primario delle Obbligazioni, pari a 1,773% del valore nominale delle Obbligazioni collocate.

#### **Articolo 12 - Regime fiscale**

Gli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1/4/1996 n. 239 (applicazione di una imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge, attualmente nella misura del 26%) e successive modifiche e integrazioni.

Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21/11/1997 n. 461 (riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi) e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 13 - Restrizioni alla sottoscrizione, trasferibilità, circolazione e ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni.**

Le Obbligazioni sono riservate esclusivamente alla sottoscrizione da parte di clienti professionali e controparti qualificate come definite ai sensi della MIFID II. In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni potranno essere trasferite esclusivamente a tali categorie di soggetti.

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o l'invito ad offrire o l'attività promozionale non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").

Di conseguenza le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi o a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi o comunque ad alcun soggetto che sia o agisca per conto o a beneficio di United States Persons.

Le Obbligazioni sono emesse in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi dell'articolo 1.4 lett. a) e c) del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 (il "Regolamento Prospetto").



L'Emittente presenterà presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, Sistema Multilaterale di Negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi dell'articolo 224.6 del Regolamento del Mercato ExtraMOT.

#### **Articolo 14 - Organizzazioni rappresentative dei titolari delle Obbligazioni**

Ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, non è prevista la costituzione di organizzazioni rappresentative dei titolari delle Obbligazioni.

#### **Articolo 15 – Legge applicabile e Foro competente**

I Titoli sono emessi in Italia ed il presente Regolamento è sottoposto alla legge italiana. Per le controversie relative ai Titoli e/o al Regolamento sarà competente il Foro di Torino, o in alternativa il Foro di Milano. L'assoggettamento alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria di Torino o Milano non può limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto dell'obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo obbligazionista, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato contrattualmente ai sensi della vigente normativa applicabile.

#### **Articolo 16 – Agente per il Calcolo**

L'Agente per il Calcolo sarà l'Emittente il quale nell'esercizio di tale attività determinerà il tasso di interesse, l'importo di ciascuna cedola ed effettuerà ogni altra attività connessa.

#### **Articolo 17 – Varie**

Eventuali comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale a scelta dell'Emittente ovvero sul sito internet dell'Emittente.

Le comunicazioni all'Emittente da parte dei portatori delle Obbligazioni dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede legale pro tempore dell'Emittente.

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del presente Regolamento.

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

Mediante l'acquisto o la sottoscrizione delle Obbligazioni, ciascun portatore delle Obbligazioni accetterà specificamente ed incondizionatamente la previsione di cui al presente articolo 17.